



501/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiarazione
di
fallimento.

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 18660/2009

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 501

- Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente - Rep. C.I.
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere - Ud. 30/10/2015
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - PU
- Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -
- Dott. LOREDANA NAZZICONE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18660-2009 proposto da:

ALBERTO in proprio, nella qualità di
legale rappresentante della cessata S.N.C. DIALCA di

ALBERTO & C., nonchè di titolare della
ditta individuale DIALCA di ALBERTO,
elettivamente domiciliato in ROMA,

2015

1763

giusta procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

CURATELA FALLIMENTO DIALCA S.N.C. DI
ALBERTO E DI ALBERTO, CAFFAREL S.P.A.,
RANCILIO MACCHINE PER CAFFE' S.P.A.;


- *intimate* -

avverso la sentenza n. 526/2008 della CORTE D'APPELLO
di ANCONA, depositata il 16/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/10/2015 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato CAMARDA MARCO,
con delega, che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente propone, sulla base di due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Ancona del 16 settembre 2008, la quale ha respinto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Macerata in data 20 marzo 2008, dichiarativa del fallimento della Dialca s.n.c. e del socio illimitatamente responsabile Alberto Borganzoni.

La corte territoriale ha ritenuto, per quanto ora rileva, che non fosse decorso il termine di fallibilità di un anno decorrente dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 10 l.f., posto che la società era stata cancellata il 18 ottobre 2007; e che fossero stati superati i limiti dimensionali di cui all'art. 1 l.f., non avendo la società provato il contrario.

Non svolgono difese gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo, si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 10 l.f., perché i soci erano due, ma uno aveva esercitato il 14 febbraio 2006 il recesso, trascritto nel registro delle imprese il 14 agosto 2006, e dalla prima di queste date era cessata l'attività commerciale della società; mentre non si può tener conto della cancellazione in data 18 ottobre 2007 dal registro delle imprese "dell'impresa individuale" che non esercitava attività commerciale già da prima del recesso, avendo dato in affitto i rami d'azienda.

Con il secondo motivo, si censura la violazione o falsa applicazione dell'art. 1 l.f., in quanto il triennio da prendere in considerazione è quello degli anni 2005-2006-2007, dovendosi invero includere l'anno 2007, decorso prima dell'udienza di comparizione (12 marzo 2008), pur essendo ancora pendente il termine di deposito del bilancio di esercizio 2007. Così calcolato, il reddito era stato cospicuo sino al 2003, anno della cessione di rami

d'azienda, mentre negli anni 2005-2006-2007 il requisito reddituale era stato ben al di sotto del minimo dimensionale; inoltre, dalla somma di € 223.000,00 relativa al 2006, valutata come superiore dal tribunale, dovevano detrarsi € 30.804,85, non inerenti all'esercizio dell'impresa, e dall'attivo dello stato patrimoniale avrebbero dovuto detrarsi le voci per debiti verso soci e verso fornitori.

2. - Il primo motivo, di non perspicua formulazione, deve ritenersi porre la questione del decorso del termine annuale di fallibilità in ragione della dedotta trasformazione della società, dopo il recesso del secondo socio, in impresa individuale, e cessazione della prima.

Mentre la questione della cessazione del rapporto sociale relativo al socio è del tutto nuova ed inammissibile, occorre evidenziare come, nel caso di recesso del socio da una società in nome collettivo composta da due soli soci, qualora quello superstite non abbia ricostituito la pluralità della compagine sociale, si determina lo scioglimento della società, a norma dell'art. 2272, n. 4, c.c., e non la sua estinzione, con la conseguente possibilità del fallimento.

Inoltre, rispetto ai terzi ed ai creditori, ciò che rileva non è, in sé, la cessazione dell'attività commerciale ma esclusivamente la cancellazione dal registro delle imprese, come dispone l'art. 10 l.f. applicabile *ratione temporis*. Ed all'imprenditore non è dato di provare la cessazione dell'attività prima della cancellazione dal registro delle imprese, essendo stata detta facoltà attribuita soltanto al p.m. ed ai creditori dall'art. 10 l.f. menzionato.

Avendo la corte del merito fatto corretta applicazione di tali principi, il motivo va disatteso.

3. - Il secondo motivo è infondato.

Il calcolo dell'attivo patrimoniale, richiesto dall'art. 1, 2° comma, l.f. ai fini del computo dei

requisiti dimensionali, va operato in riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di fallimento.

A tale conclusione conduce la portata letterale della norma, alla stregua delle modifiche introdotte alla legge fallimentare dal d.lgs. n. 169 del 2007, a seguito delle quali si è definitivamente chiarito che sia l'attivo patrimoniale, sia i ricavi debbano computarsi in base agli ultimi tre esercizi anteriori al deposito della istanza di fallimento.

In verità, la conclusione era stata raggiunta anche con riguardo al precedente testo di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 (Cass. 3 dicembre 2010, n. 24630, che appunto precisava doversi considerare, quale triennio, gli ultimi tre esercizi, in cui la gestione economica è scadenzata, e non gli anni solari).

Il principio è stato ora espressamente affermato da questa Corte (Cass. 27 maggio 2015, n. 10952), facendo perno sulla interpretazione della norma in tema di requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, per la quale occorre considerare la determinazione dell'attivo patrimoniale con riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data del deposito dell'istanza di fallimento.

A tale interpretazione si perviene in ragione del dato letterale della norma, chiaro ed inequivoco, che ne permette la ricostruzione del significato e la connessa portata precettiva.

Ne deriva che correttamente il triennio esaminato, a fronte dell'istanza di fallimento presentata nel 2007, è stato quello del periodo 2004-2006.

Ciò posto, il ricorrente medesimo, inoltre, ricorda come i giudici del merito abbiano ritenuto superato il requisito dimensionale per l'anno 2006; del quale poi pretende un'inammissibile, nuova considerazione in questa sede.


4. - Nulla sulle spese, non svolgendo difese gli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 ottobre 2015.

Il Consigliere est.
(Loredana Nazzicone)



Il Presidente
(Aldo Ceccherini)

